Penale Sent. Sez. 3 Num. 32498 Anno 2022

Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: SESSA GENNARO

Data Udienza: 12/07/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Epifani Fernando, nato a Cursi il 06/06/1952,

avverso l'ordinanza in data 04/03/2022 del Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame;

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;

letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 04/03/2022 il Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame, ha confermato il decreto con il quale, il precedente 14/02/2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva disposto il sequestro preventivo di un terreno adibito all'estrazione di materiali inerti, ubicato in Cursi, in relazione alla contravvenzione di abusiva coltivazione di cava e al delitto di inquinamento ambientale (rispettivamente previsti dagli artt. 44, comma 1, lett. a) e c), d.P.R. n. 380 del 2001 e 452-bis cod. pen.), di cui risultava indagato Epifani Fernando.



- 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'Epifani, avv.to Alessandro Caggia, che ha articolato quattro motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
- 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 44, lett. a), b) e c), d.P.R. n. 380 del 2001 e vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta sussistenza del *fumus* delle indicate contravvenzioni urbanistiche.

Assume in proposito che, diversamente da quanto indicato nella contestazione provvisoria, nel caso di specie non ricorrerebbe il *fumus* né della contravvenzione di cui all'art. 44, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, ipotizzabile a fronte di mere difformità delle opere dal titolo abilitativo, né di quella di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, configurabile nel caso di opere realizzate *sine titulo* in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, idrogeologico e/o ambientale e nel caso di lottizzazione abusiva.

Aggiunge, altresì, che il Tribunale distrettuale, espressamente investito della disamina di tale doglianza, avrebbe omesso di valutarla, limitandosi ad affermare la concreta configurabilità della diversa contravvenzione di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente irrituale modifica del capo di imputazione.

2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 452-bis cod. pen. e di vizio di motivazione per travisamento della prova in punto di ritenuta configurabilità del delitto di inquinamento ambientale.

Osserva segnatamente che i giudici della cautela avrebbero erroneamente ritenuto configurabile il *fumus* del delitto *de quo* a fronte di un'attività estrattiva durata pochi mesi e consistita nello scavo del terreno e nel mero scorticamento meccanico dello strato superficiale tufaceo, che non aveva provocato immissioni tossiche di gas nocivi idonee a compromettere significativamente la qualità dell'aria, né aveva comportato sversamenti sul suolo o infiltrazioni nel sottosuolo di sostanze inquinanti causativi del deterioramento dei corpi recettori o dell'inquinamento della falda acquifera.

2.3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 452-undecies cod. pen. e vizio di motivazione per carenza in punto di omessa valutazione della documentazione a discarico.

Sostiene in proposito che il Tribunale distrettuale, nel confermare il provvedimento cautelare emesso dal giudice di prime cure, avrebbe erroneamente evocato la confiscabilità del fondo adibito a cava dall'indagato, non considerando che l'ablazione è prevista dall'art. 452-undecies cod. pen. nel solo caso in cui il



bene risulti di proprietà dell'autore del delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen. e omettendo di valutare la documentazione riversata in atti dalla difesa, da cui era dato inferire che l'indagato era il mero affittuario del terreno.

2.4. Con il quarto motivo si duole infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge e di vizio di motivazione in punto di omessa valutazione della richiesta di annullamento del sequestro dei beni strumentali alla coltivazione della cava.

Osserva al riguardo che i giudici della cautela, investiti della valutazione di tale istanza per effetto della proposizione di motivi aggiunti, l'avrebbero disattesa con motivazione del tutto apparente, fondata sulla mera possibilità che il protrarsi della disponibilità, in capo all'indagato, dell'area e degli altri beni ablati potesse aggravare il pericolo di reiterazione dei reati contestati, non considerando che il predetto era titolare di un'impresa operante nel settore dell'estrazione della pietra leccese, sicchè il sequestro dei beni strumentali, disposto in aggiunta al sequestro del fondo, lo pregiudicava irragionevolmente, impedendogli lo svolgimento anche di attività lecite.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Il ricorso presentato nell'interesse di Epifani Fernando è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che, di seguito, si espongono.
- 2. Fondato è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 44, lett. a), b) e c), d.P.R. n. 380 del 2001 e vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta sussistenza del *fumus* delle indicate contravvenzioni urbanistiche, sostenendo che, nella vicenda di specie, non sarebbe ipotizzabile né l'illecito di cui all'art. 44, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, asseritamente integrato dalle mere difformità rispetto a quanto assentito nel titolo abilitativo, né quello di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, integrato dalla realizzazione *sine titulo* di opere sedenti in zone vincolate e dalle lottizzazioni abusive, né tantomeno, quello di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001,



valutato concretamente configurabile dal Tribunale distrettuale in esito alla riqualificazione dei fatti.

Ritiene il Collegio che, così come sostenuto dal ricorrente, il provvedimento gravato sia connotato da un evidente vizio di motivazione, posto che il Tribunale distrettuale, obliterando la disamina delle deduzioni difensive incentrate sulla pretesa non configurabilità delle contravvenzioni di cui all'art. 44, lett. a) e c), d.P.R. n. 380 del 2001, formanti oggetto dell'originaria contestazione, ha proceduto alla riqualificazione dei fatti mediante la loro sussunzione nella diversa fattispecie di reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001.

Tale operazione si rivela, però, censurabile, in quanto, al netto dell'accertata insussistenza sul fondo in sequestro di vincoli paesaggistici, ambientali e/o idrogeologici (in tal senso la documentazione allegata a corredo del ricorso) e della conseguente non configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, non è corredata dalla necessaria confutazione della doglianza incentrata sull'insussistenza della più lieve fattispecie di reato prevista dall'art. 44, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è l'unico illecito urbanistico ipotizzabile a fronte di attività di coltivazione di cave che contrastino con le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (così Sez. 3, n. 31184 del 23/09/2020, Maddaloni, Rv. 280102-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 35602 del 07/06/2016, Arcuti, Rv. 268005-01 e Sez. F., n. 39056 del 26/08/2008, P.M. in proc. Iuliano, Rv. 241268-01).

3. Infondato risulta, invece, il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 452-bis cod. pen. e di vizio di motivazione per travisamento della prova in punto di ritenuta configurabilità del delitto di inquinamento ambientale, sostenendo che sarebbe stata erroneamente affermata la sussistenza del fumus di tale delitto a fronte di un'attività estrattiva durata pochi giorni e consistita in un mero scorticamento dello strato superficiale tufaceo, improduttivo sia di immissioni di gas nocivi valevoli a compromettere significativamente la qualità dell'aria, sia di sversamenti sul suolo o di infiltrazioni nel sottosuolo di sostanze inquinanti, causative del deterioramento dei corpi recettori o dell'inquinamento della falda acquifera.

In proposito, mette conto evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo la natura dell'illecito de quo, affermando che «Il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen., introdotto dalla legge n. 68 del 2015, è un reato di danno, che non tutela la salute pubblica, ma l'ambiente in quanto tale e presuppone l'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova fattispecie



incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dagli artt. 240 e segg. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152» (così Sez. 3, n. 50018 del 19/09/2018, Izzo, Rv. 274864-01).

La Suprema Corte ha altresì affermato che *«Ai fini dell'integrazione del reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen., le condotte di "deterioramento" o "compromissione" del bene non richiedono l'espletamento di specifici accertamenti tecnici»* (in tal senso Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, Melillo, Rv. 273566-01), precisando ancora che *«La "compromissione" e il "deterioramento" di cui al delitto di inquinamento ambientale... consistono in un'alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema, caratterizzata, nel caso della "compromissione", da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell'ecosistema medesimi e, nel caso del "deterioramento", da una condizione di squilibrio "strutturale", connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi» (così Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, P.M. in proc. Simonelli, Rv. 268059-01).*

Tali essendo le coordinate ermeneutiche dettate dalla giurisprudenza di legittimità, ritiene il Collegio che correttamente i giudici della cautela abbiano affermato la sussistenza del *fumus* del delitto *de quo*, posto che lo scorticamento dello strato tufaceo riscontrato nel fondo condotto in locazione dall'Epifani, in quanto esteso ad un'area di circa 1.000,00 mq. e profondo non meno di 4/5 m., ha comportato un evidente deterioramento del bene in cui l'attività estrattiva era svolta, inteso come decadimento delle sue caratteristiche qualitative.

D'altro canto, non può non rilevarsi che il provvedimento gravato risulta adottato in fase cautelare, con precipuo riguardo alla quale la Suprema Corte ha affermato che «Per la sussistenza del "fumus" del delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen., ai fini dell'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo, è richiesta un'alta probabilità di cagionare una compromissione o un deterioramento, significativi e misurabili, dei beni tutelati...» (in tal senso Sez. 3, n. 52436 del 06/07/2017, Campione, Rv. 272842-01).

Le esposte considerazioni esonerano dallo scrutinare l'agitata doglianza nella parte involgente un supposto vizio motivazionale, essendo il provvedimento gravato sorretto, *in parte qua*, da un adeguato apparato argomentativo.

4. Del tutto privo di pregio risulta anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 452-undecies cod. pen. e vizio di motivazione per carenza in punto di omessa valutazione della documentazione a discarico, sostenendo che sarebbe stata erroneamente evocata



la confiscabilità del fondo a giustificazione del mantenimento del vincolo cautelare, atteso che la citata disposizione contempla l'ablazione del sito inquinato nel solo caso in cui esso sia di proprietà dell'autore di tale delitto, condizione che non ricorreva nel caso concreto.

In proposito rileva il Collegio che il Tribunale distrettuale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha fondato la conferma del provvedimento impositivo del vincolo cautelare sulla sola ritenuta sussistenza del pericolo di aggravamento delle conseguenze dei reati dei quali aveva affermato ricorrere il fumus, riconoscendo, quindi, alla misura mera finalità impeditiva, senza evocare in alcun modo la confiscabilità del fondo illecitamente adibito a cava.

Deriva da quanto detto che, ai fini di interesse, risulta del tutto irrilevante l'appartenenza a terzi della proprietà del bene e la conseguente non confiscabilità dello stesso, così come, per altro verso, non genera vizi rilevanti in sede di legittimità l'omessa pronuncia, da parte del giudice gravato, sulla specifica deduzione, da intendersi di fatto scrutinata e implicitamente confutata mediante il già evidenziato riferimento all'esistenza di una precipua finalità impeditiva.

5. Manifestamente infondato risulta, infine, il quarto motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge e di vizio di motivazione in punto di omessa valutazione della richiesta di annullamento del sequestro dei beni strumentali alla coltivazione della cava, sostenendo che la statuizione sul punto sarebbe fondata su un apparato argomentativo del tutto apparente, che non tiene conto del fatto che l'indagato, titolare di un'impresa operante nel settore dell'estrazione della pietra leccese, avrebbe ben potuto svolgere, con lo strumentario caduto in sequestro, attività lecite.

Ritiene il Collegio che, al netto della prospettata e per nulla argomentata violazione di legge, la censura in oggetto, nella parte imperniata sull'ipotizzato vizio motivazionale, non coglie nel segno, posto che l'ordinanza del Tribunale del riesame risulta fondata, in parte qua, su un argomentato sintetico, ma di certo lineare e logico, sussistendo il rischio, nint'affatto ipotetico, che i beni strumentali caduti in sequestro siano illecitamente impiegati dall'indagato nell'illecita attività di coltivazione della cava accertata dagli organi inquirenti.

L'esistenza di un congruo apparato motivazionale, in cui è esposto il percorso logico seguito dai giudicanti, rende palese l'infondatezza della deduzione difensiva, trovando applicazione, nella subiecta materia, il consolidato principio secondo cui «Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a



sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (così Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656-01, nonché Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01 e Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093-01).

6. Il difetto argomentativo evidenziato in sede di disamina del primo motivo di ricorso, incidendo su un tema all'evidenza non irrilevante, si traduce in un vizio riconducibile al disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e impone, per l'effetto, l'annullamento con rinvio della gravata ordinanza nella parte relativa alla contravvenzione urbanistica, cui segue la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame, per la rivalutazione, senza vincoli predeterminati, del tema dedotto.

In ragione della ritenuta infondatezza degli ulteriori motivi, il ricorso dev'essere rigettato in parte residua.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla contravvenzione urbanistica, con rinvio al Tribunale di Lecce.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 12/07/2022